

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Liviù Galloni - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare 10/2022

DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. decreto “Ucraina”) - Principali novità in materia fiscale.

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla *G.U.* 21.3.2022 n. 67, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).

Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità di carattere fiscale contenute nel DL 21/2022.

Il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica *ex* DM 21.12.2017).

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta:

- è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
- è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “*bonus edilizi*”.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

L'art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas *ex art.* 5 del DL 17/2022.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
- è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. "bonus edilizi".

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE - MODIFICHE

Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d'imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.

Determinazione del credito d'imposta

Tali crediti d'imposta sono riconosciuti:

- per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%);
- per le imprese gasivore, in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%).

Modalità di utilizzo

In merito all'utilizzo dei crediti d'imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:

- il termine del 31.12.2022 per l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24;
- la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. "bonus edilizi".

CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

L'art. 18 del DL 21/2022 prevede un credito d'imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Modalità di utilizzo e cessione

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (es. banche).

Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le medesime modalità del cedente, entro il 31.12.2022.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

SETTORE TURISTICO - CREDITO D'IMPOSTA PER L'IMU VERSATA NEL 2021

Per effetto dell'art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'IMU per l'anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

Requisiti soggettivi

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

- le imprese che esercitano attività agriturismo come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario che:

- gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
- in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
- i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d'imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall'attività ricettiva. In particolare, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Aiuti di Stato

Il credito d'imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 *final*, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli *“operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”*.

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un apposito provvedimento della stessa Agenzia.

BONUS CARBURANTE PER I DIPENDENTI

L'art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SU BENZINA, GASOLIO E GPL

L'art. 1 del DL 21/2022 prevede che le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022).

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Con il DM 18.3.2022 (anch'esso pubblicato sulla *G.U.* 21.3.2022 n. 67), è stata inoltre stabilita la riduzione delle accise sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante:

- a 182,61 euro per mille chilogrammi;
- dal 22.3.2022 e fino al 20.4.2022 (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).

NOTIFICA PER LE ESPORTAZIONI DI MATERIE PRIME CRITICHE

L'art. 30 del DL 21/2022 introduce l'obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea di materie prime critiche, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i rottami ferrosi.

La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esportazione, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa dell'operazione.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni singola operazione.

GARANZIE A FAVORE DI IMPRESE ENERGIVORE DI INTERESSE STRATEGICO

L'art. 10 co. 1 del DL 21/2022 introduce, fino al 31.12.2022, una garanzia rilasciata da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia relativamente:

- a finanziamenti a imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuare con DPCM su proposta del Ministero dello sviluppo economico);
- al finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

La garanzia opera fino al 90% dell'importo del finanziamento (secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 1 del DL 23/2020 convertito).

Legnano, 1° aprile 2022

Studio Giuliano